



CONFINDUSTRIA COSENZA
Associazione degli Industriali della Provincia

ANCE COSENZA

**REGOLAMENTO
DELLA SEZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI
ANCE-COSENZA**

Cosenza, 11 febbraio 2002

TITOLO 1 COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 Costituzione

E' costituita nell'ambito dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza la Sezione dei costruttori edili ed affini ANCE Cosenza, di seguito indicata come Sezione.

Il presente regolamento, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Associazione Industriali ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dall'Assemblea Generale dell'Associazione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART. 2 Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale in applicazione del C.C.N.L. e, in conformità alle direttive dell'ANCE, interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) designa ai competenti organi della Associazione degli Industriali propri rappresentanti, sia nell'Associazione stessa che nelle organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia;
- e) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici,
 1. economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole

professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;

- g) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- h) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- i) rappresenta in via esclusiva gli imprenditori nei rapporti con enti ed istituzioni, sia di natura pubblica che privata, per tutte le problematiche connesse o riconducibili all'area urbanistica ed all'area lavori pubblici;
- l) compie in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i fini sociali della Sezione.

La Sezione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.

La Sezione adotta il Codice Etico confederale, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando gli associati alla sua osservanza.

Le determinazioni assunte dai competenti organi della sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Associazione Industriali.

TITOLO SECONDO SOCI

ART. 3

Ammissione a socio
Cessazione

Sono soci dell'ANCE Cosenza le imprese edili ed affini aderenti all'Associazione Industriali e che esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione sono esaminate dal Consiglio Direttivo per un parere vincolante preventivo.

ART. 4
Rapporti con l'ANCE

L'ANCE Cosenza è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE secondo le norme dello Statuto di quest'ultima.

L'adesione della Sezione provinciale all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate nell'ANCE Cosenza l'obbligo di osservare quanto previsto dagli statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

ART.5
Diritti dei soci

Dall'adesione all'Associazione degli Industriali e dall'appartenenza all'ANCE Cosenza derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione Industriali nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse per la loro tutela.

ART. 6
Doveri dei Soci

L'appartenenza alla Sezione comporta seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare lo Statuto dell'Associazione, il presente regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie e i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;

- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

ART. 7
Contributi

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Associazione Industriali per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva pertinenza della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni, affluisce al fondo comune della Sezione che è distinto dal patrimonio dell'Associazione degli Industriali, del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

ART. 8
Assistenza alle imprese aderenti ad
altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art. 7.

ART. 9
Registro delle Imprese

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione e del registro delle imprese confederali, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 10 Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Presidente e il vice Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 11 Eleggibilità alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi e delle quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 12 Durata e requisiti delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio o che non partecipino, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio Direttivo.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano, anche a titolo personale,

una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o che comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 22.

ART. 13

Assemblea dei soci - costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di tre deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto fino a 50 dipendenti; a due voti fino a 150 dipendenti; a tre voti oltre 150 dipendenti.

ART. 14

Convocazioni Deliberazioni Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per una data non posteriore al trenta di Giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di almeno sette giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART. 15

Attribuzioni della Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività, della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Tesoriere e 15 componenti il Consiglio Direttivo;
- c) nominare i Revisori dei conti effettivi e supplenti;
- d) nominare i Probiviri effettivi e supplenti;
- e) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- f) deliberare in merito alle modifiche del presente regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Assemblea Generale dell'Associazione Industriali;
- g) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 28.

L'Assemblea elegge i quindici componenti il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, con voto limitato ai 2/3 degli eligendi, nell'ambito di una lista di candidature riportate in ordine di presentazione.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere eletti fino ad un massimo di due trienni consecutivi.

ART. 16
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Past Presidente e dai componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Sono componenti di diritto il Presidente della Cassa Edile, del Comitato Paritetico Territoriale e della Scuola Edile.

Alle sedute del Consiglio possono essere ammessi, senza diritto di voto, ed in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, uditori o persone estranee la cui presenza si ritenga opportuna per la loro competenza tecnica o legale.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

ART. 17
Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno un terzo dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta telegraficamente con preavviso di almeno due giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità, delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; tuttavia per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

ART. 18 Attribuzioni

Sono compiti principali del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente ed il vice Presidente;
- b) la nomina e la designazione dei rappresentanti della Sezione per come previsti e definiti dall'art. 2 del presente Regolamento;
- c) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il relativo Presidente;
- e) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- f) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- g) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- h) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- i) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione;
- l) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 19;
- m) deliberare la erogazione di particolari servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- n) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- o) approvare il regolamento del Comitato Giovani Imprenditori Edili e le sue eventuali modifiche;
- p) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 12;
- q) formulare pareri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma.

ART. 19

Presidenza - elezione,
durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti aventi diritto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere eletto per un massimo di due trienni consecutivi.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- b) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- c) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- d) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- e) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente regolamento;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi della Associazione degli Industriali.

Egli rappresenta, altresì, la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi della Associazione degli Industriali, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione medesima.

ART. 20
Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dal vice Presidente, dal Presidente della Cassa Edile, dal Presidente del Comitato Tecnico Paritetico e dal Presidente dell'Ente Scuola Edile.

Il Comitato è convocato dal Presidente, che lo presiede, di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

In caso di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) assumere le responsabilità delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare l'azione a breve e medio termine della Sezione;
- c) dare attuazione a quanto deliberato dagli altri organi.

ART. 21
Il Tesoriere

Viene eletto dall'Assemblea tra gli imprenditori edili aderenti alla Sezione, cura l'amministrazione del patrimonio sociale in armonia alle direttive del Presidente. Partecipa di diritto, con voto consultivo, al Consiglio Direttivo ed al Comitato di Presidenza.

Resta in carica tra anni e può essere rieletto.

ART. 22
Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio Revisori dei conti è composto da tre Revisori effettivi, eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due revisori supplenti che subentrano in ordine di età, in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Revisori dei conti durano in carica per il triennio di cui all'art. 12 e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 23

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Soci, che nomina anche tra di essi il Presidente.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per ricoprire cariche sociali.

In caso di cessazione dalla carica di membri effettivi, subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori, su qualsiasi controversia eventualmente sorta fra i soci e la Sezione ovvero tra soci stessi, o di problemi riguardanti i rapporti Associativi, quando i soci ne facciano richiesta.

Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza con la partecipazione di tre membri e non sono impugnabili.

Restano ferme le funzioni del Collegio dei Probiviri previsto dallo Statuto dell'Associazione degli Industriali.

ART. 24

Direttore e Personale

Gli uffici sono retti dal Direttore dell'Associazione degli Industriali che è Segretario degli Organi della sezione ed agisce sotto le direttive del Presidente e del Comitato di Presidenza.

Dal Direttore dipendono anche gli uffici fuori sede ove esistano e, disciplinarmente, il personale.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART. 25

Fondo Comune

Il Fondo comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché, da atti di liberalità, a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.

ART. 26

Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa da corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto il Vice Presidente alla sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART. 27
Esercizio finanziario
Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei conti che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché, delle relazioni dei Revisori dei conti e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28
Durata-Scioglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente

convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29
Richiamo allo Statuto
dell'Associazione industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione Industriali, nel cui ambito la Sezione è costituita.

ART. 30
Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione Ance Cosenza e l'Associazione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

Norma transitoria

I principi di rotazione delle cariche previsti dal presente regolamento avranno decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i Presidenti degli Enti Paritetici (ESEC, CPT e CASSA EDILE) troveranno titolarità dopo la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.